

**REGIONE LIGURIA**  
**Comune di Ospedaletti**

Provincia di Imperia

**Norme regolamentari urgenti preliminari al**  
**Regolamento Comunale di Acustica**  
**Attività Temporanee e di Cantiere edile**

**Settembre 2003**

Deliberazione del Consiglio Comunale di Ospedaletti N. **39** del **29 settembre 2003**

# Indice

<b><u>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>Art. 1</u></b> <b><u>Finalità</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>Art. 2</u></b> <b><u>Fondamenti normativi</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>Art. 3</u></b> <b><u>Ambito di applicazione</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>TITOLO II: ORGANI DI CONTROLLO</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>Art. 4</u></b> <b><u>Attività amministrative e di controllo</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>Art. 5</u></b> <b><u>Ruolo dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Liguria</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>Art. 6</u></b> <b><u>Ruolo dell’Azienda Sanitaria Locale</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>TITOLO III: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>Art. 7</u></b> <b><u>Classificazione acustica del territorio</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>TITOLO VI: ATTIVITÀ TEMPORANEE</u></b> .....	<b>6</b>
<b><u>Art. 8</u></b> <b><u>Definizione</u></b> .....	<b>6</b>
<b><u>Art. 9</u></b> <b><u>Documentazione</u></b> .....	<b>6</b>
<b><u>Art. 10</u></b> <b><u>Autorizzazione</u></b> .....	<b>7</b>
<b><u>Art. 11</u></b> <b><u>Cantieri edili</u></b> .....	<b>8</b>
<b><u>APPENDICE 1: VALORI LIMITE</u></b> .....	<b>11</b>
<b><u>APPENDICE 2</u></b> .....	<b>12</b>
<b><u>APPENDICE 3: PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE</u></b> .....	<b>13</b>

## **Titolo I: Disposizioni Generali**

### **Art. 1 Finalità**

- 1) La finalità del Regolamento Acustico comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.
- 2) Il Regolamento comunale stabilisce norme per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del suo controllo.

### **Art. 2 Fondamenti normativi**

- 1) Il Regolamento comunale contiene le norme per attuare quanto è previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dai decreti attuativi da essa richiamati e dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
- 2) Il Regolamento è adottato dal Comune di Ospedaletti in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *e* della legge n.447/1995 e dall'art. 6, comma 1, lettera *e*) della legge regionale n.12/1998.

### **Art. 3 Ambito di applicazione**

1. Questo Regolamento si limita alle attività temporanee in ambiente esterno. Il Comune autorizza, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, legge n.447/1995, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate in sede autorizzativa;
2. Queste norme saranno inserite, in seguito, nel Regolamento Comunale di Acustica definitivo.

## **Titolo II: Organi di controllo**

### **Art. 4 Attività amministrative e di controllo**

- 1) Il Comune di Ospedaletti affida al Sindaco ovvero ad un suo delegato le attività amministrative e di controllo relative all'inquinamento acustico .

### **Art. 5 Ruolo dell'Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria**

- 1) L'A.R.P.A.L. è il consulente tecnico istituzionale del Comune. I rapporti tra Comune ed A.R.P.A.L. sono regolamentati da apposita convenzione.
- 2) E' possibile dare incarico ad un tecnico abilitato di comprovata esperienza in assenza della convenzione con l'A.R.P.A.L.
- 3) Il parere dell'A.R.P.A.L. costituirà parte integrante e sostanziale dei provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare; comunque, il parere dell'A.R.P.A.L. non è vincolante per l'Amministrazione.

### **Art. 6 Ruolo dell'Azienda Sanitaria Locale**

- 1) Il Comune fa riferimento all'A.S.L. per quanto riguarda i pareri in campo di igiene e salute pubblica e, quindi, anche per quanto concerne gli effetti del rumore sulla salute umana.
- 2) Il parere dell'A.S.L. costituirà parte integrante e sostanziale dei provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare; comunque, il parere dell'A.S.L. non è vincolante per l'Amministrazione.

### **Titolo III: Classificazione Acustica del Territorio**

#### **Art. 7 Classificazione acustica del territorio**

- 1) Il Comune di Ospedaletti si è dotato di classificazione acustica del territorio. Essa è stata deliberata dal Consiglio Comunale con atto N. 25 del 25/5/1998 ed è stata approvata dalla Giunta della Provincia di Imperia con Deliberazione N. 795 del 10/12-1999.
- 2) La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali. Le mappe 1:5.000 ed 1:10.000 della classificazione acustica del territorio sono parte integrante del presente Regolamento comunale; i valori limite delle “classi” sono riportati in APPENDICE 1.
- 3) Le modificazioni alla classificazione acustica comunale dovranno basarsi sui criteri base definiti dalla Regione Liguria (art. 4, comma 1, lettera a, legge n.447/1995).

## **Titolo VI: Attività temporanee**

### **Art. 8 Definizione**

- 1) Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni, spettacoli e intrattenimenti musicali, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A ( $Leq_A$ ) ad 1 (un) metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente, superiori ad 80 dBA.
- 2) Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate.

### **Art. 9 Documentazione**

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza al Sindaco. L'istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:
  - a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
  - b) descrizione dell'attività;
  - c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
  - d) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea.
  - e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A ( $Leq_A$ ) misurato a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
  - f) l'entità del superamento dei limiti di zona;
  - g) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
  - h) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - i) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2.000) ed aggiornata dell'area con le relative

indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti.

- 2) I dati di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, legge n. 447/1995).

#### **Art. 10 Autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione sarà emanata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori (principio del "silenzio-assenso") sino all'eventuale emissione del provvedimento autorizzativo, nelle fasce orarie e coi limiti di cui alla Tabella 1 valevoli per i giorni feriali.

<b>Fascia oraria</b>	<b>Limite provvisorio di immissione in facciata dell'edificio più esposto in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (<math>Leq_A</math>)</b>
07:00 - 09:00	75,0 dBA
09:00 - 12:00	85,0 dBA
12:00 - 15:00	75,0 dBA
15:00 - 18:00	85,0 dBA
18:00 - 19:00	75,0 dBA

**Tabella 1**

Dovranno comunque essere attivati gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui all'art. 19, comma 1, lettera *h*) del presente Regolamento; il principio del "silenzio - assenso" decade in caso di attività prevista in zone di classe I o confinanti ad esse.

- 2) Il Sindaco o il suo delegato potrà prevedere e/o successivamente richiedere che l'impresa proceda, tramite un proprio Tecnico Competente in Acustica (art. 2, legge n.447/1995) all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate dal Tecnico Competente, dovranno essere comunicate al Sindaco o al suo delegato e tenute disponibili presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilevamenti acustici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti, saranno effettuati per un tempo di misura ( $T_m$ ) rappresentativo del periodo massimo di disturbo determinato dall'attività temporanea.
- 3) Se gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui al precedente art. 16 comma 1, lettera *h*) non saranno ritenuti adeguati per limitare le emissioni rumorose dell'attività temporanea, il Sindaco, o il suo delegato, provvederà ad indicare nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di

interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.

- 4) Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via d'urgenza, da parte degli organi di controllo.
- 5) Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione devono essere tenute sul luogo ove è svolta l'attività ed esibire al personale incaricato di eseguire controlli.
- 6) La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
- 7) Per tutte le attività temporanee è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale a meno che lo richiedano particolari esigenze legate ai luoghi ed alla natura dei rumori.
- 8) I lavoratori del cantiere devono essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ed in particolare delle misure di contenimento acustico di cui all'art. 16, comma 1, lettera *h*) e di quelle eventualmente prescritte dal Sindaco o dal suo delegato ed inserite nel provvedimento autorizzativo.

#### **Art. 11            Cantieri edili**

- 1) Le attività dei cantieri edili in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge n. 447/1995 dovranno svolgersi tra le ore 07:00 e le ore 19:00 dei giorni feriali. Nel caso di lavori particolari e/o dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività di cantiere in giorni festivi e in altre fasce orarie facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 16 del presente Regolamento o nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza.
- 2) Per le attività temporanee di cantiere che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge l. n. 447/1995, il valore massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio più esposti non devono superare i limiti di cui alla Tabella 1. È possibile ottenere limiti in deroga superiori a quelli indicati in Tabella 1 facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 16 del presente Regolamento o nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza.
- 3) Il rispetto dei valori in deroga è escluso per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.
- 4) In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non deve essere superato il limite di immissione di 65 dBA a finestre chiuse nella fascia oraria dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producano livelli sonori tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione



del rumore per via solida.

# Appendici

## Appendice 1: Valori limite

Classificazione acustica	Valori limite [dBA]			
	Periodo diurno		Periodo notturno	
	immissione	emissione	immissione	emissione
Classe I (verde) - Aree particolarmente protette	50	45	40	35
Classe II (giallo) - Aree prevalentemente residenziali	55	50	45	40
Classe III (arancione) - Aree di tipo misto	60	55	50	45
Classe IV (rosso) - Aree di intensa attività umana	65	60	55	50
Classe V (viola) - Aree prevalentemente industriali	70	65	60	55
Classe VI (blu) - Aree esclusivamente industriali.	70	65	70	65

### DESCRIZIONE DELLE DIVERSE CLASSI

<p><b>CLASSE I</b> - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p><b>CLASSE II</b> - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p><b>CLASSE III</b> - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p><b>CLASSE IV</b> - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p><b>CLASSE V</b> - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p><b>CLASSE VI</b> - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi</p>

## Appendice 2

Valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

Classificazione acustica	Valori di qualità [dBA]	
	Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I (verde) - Aree particolarmente protette	47	37
Classe II (giallo) - Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III (arancione) - Aree di tipo misto	57	47
Classe IV (rosso) - Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V (viola) - Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI (blu) - Aree esclusivamente industriali.	70	70

### **Appendice 3: Prescrizioni generali per il contenimento delle emissioni sonore**

Utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea: le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle direttive C.E.E. recepite dal D.M. 28 novembre 1987, n.558, d. lgs. n. 135 del 27 gennaio 1992 e dal d. lgs. n.137 del 27 gennaio 1992.

Esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico.

I cantieri operanti in zone di classe acustica I e II o nelle vicinanze di scuole, case di cura ed ospedali, dovranno schermare con idonee barriere fonoassorbenti le sorgenti di rumore.